

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 24 FEBBRAIO 2014

n. 25



**Leggi e Regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 5

**“Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”.**

Pag. 7208

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

**“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11”.**

Pag. 7213

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 5

**“Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATOIL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

## ART. 1

*Ambito di applicazione e definizione*

1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.
2. Il Servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:
  - a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali;
  - b. a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
  - c. a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.
3. Si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.
4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un'insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.
5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente.
6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio:
  - a. orario diurno nei giorni feriali di cui all'articolo 2;
  - b. i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l'intervallo pomeridiano di cui all'articolo 3;
  - c. i turni svolti per servizio la domenica e i giorni festivi di cui all'articolo 4;
  - d. i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all'articolo 6.
7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 vengono stabiliti nell'ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi alle Aziende sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
8. Per bacino di utenza si intende l'insieme di comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.
9. Gli ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.

## Art. 2

*Orario diurno*

1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e trenta alle ore venti.
2. Nell'ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore diciassette alle ore venti e trenta, con il relativo adeguamento dell'inizio dei turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.

## Art. 3

*Turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano*

1. Il turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano dalle ore tredici alle ore sedici e trenta è assicurato:
  - a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
  - b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
  - c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

- d. in tutti i comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private;
- e. nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

## Art. 4

*Turno festivo*

1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.
2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.
3. Le farmacie di turno festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 3.

## Art. 5

*Riposo settimanale*

1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato per riposo infraset-

timanale per mezza giornata o per una giornata intera, in rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o bacini di utenza.

2. Nei comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l'altro a scelta nei giorni feriali.

3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.

4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

#### Art. 6

##### *Servizio notturno*

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore otto e trenta.

2. Il servizio notturno viene assicurato:

- nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
- in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi suc-

cessivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

- in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
- nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8.

3. In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio notturno sono regolate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

#### Art. 7

##### *Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi*

1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia oltre i turni obbligatori.

2. Al fine di garantire l'efficienza del Servizio pubblico farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal comma 1 devono programmare l'orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini delle azioni di verifica e controllo, tramite:

- a. avvisi affissi in farmacia;
- b. comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell'orario aggiuntivo sul sito internet, ove presente;
- c. avviso sul sito internet della farmacia, ove presente.

#### Art. 8

##### *Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali*

1. Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da parte del comune, quest'ultimo deve inoltrare all'Ordine provinciale dei farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento economico, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel territorio.

#### Art. 9

##### *Chiusura annuale per ferie*

1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse per ferie annuali fino a un massimo di ventiquattro giorni lavorativi, intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato, in coerenza con la turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la proposta di ferie all'Ordine provinciale dei farmacisti, che le autorizza assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale.

2. La farmacia chiusa per ferie ha l'obbligo di affiggere un cartello di avviso almeno una settimana prima.

3. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica deve in ogni caso essere garantita l'apertura di

almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel comune o bacino di utenza.

#### Art. 10

##### *Determinazione dei turni di servizio*

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del Servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e ne danno comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico farmaceutico regionale.

2. Per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal sindaco, gli Ordini provinciali dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall'articolo 2.

3. Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli ordini provinciali dei farmacisti compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio obbligatori, per singoli comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

4. Per particolari e/o improvvise esigenze, opportunamente documentate, l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, può apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali modifiche devono essere portate a conoscenza delle ASL e dei comuni interessati.

5. E' data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, di aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze.

6. Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico, all'esterno dei propri locali, un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di

apertura giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o del bacino di utenza e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre trenta minuti.

#### Art. 11

##### *Sostituzione temporanea del titolare*

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'albo nella conduzione professionale dell'esercizio è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

#### Art. 12

##### *Chiusura temporanea dell'esercizio*

1. Qualora sia necessario dover chiudere, temporaneamente, l'esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno quindici giorni prima all'Ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al sindaco e alla ASL competente, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.

#### Art. 13

##### *Sanzioni pecuniarie*

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- a. violazione di cui all'articolo 1, commi 4 e 5: euro 500;
- b. violazione di cui all'articolo 2: euro 1.000;
- c. violazione di cui all'articolo 3: euro 1.000;
- d. violazione di cui all'articolo 4: euro 1.500;
- e. violazione di cui all'articolo 6: euro 2.000;
- f. violazione di cui all'articolo 10, comma 7: euro 2.000.

2. All'accertamento della violazione provvede la ASL competente per territorio, che la segnala:

- a. alla Commissione farmaceutica aziendale, ex articolo 10 del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, a cui spetta la determinazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri definiti al comma 1;
- b. all'Ordine provinciale dei farmacisti per le valutazioni deontologiche di propria competenza.

#### Art. 14

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 22 luglio 1998, n. 19 (Disciplina dei turni di servizio delle farmacie), è abrogata.

#### Art. 15

##### *Disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT*

1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di cui agli articoli 3 e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione complessiva dei tre comuni e applicando l'indicatore di una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 18 febbraio 2014*

**VENDOLA**



LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

**“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**CAPO I  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
ALLA LEGGE REGIONALE  
15 NOVEMBRE 2007, N. 34**

Art. 1

*Modifica e integrazione all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34*

1. All'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (*Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo*), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a. al comma 1:

1. le parole: “le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l’effettuazione” sono sostituite dalle seguenti: “è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l’effettuazione”;

2. è aggiunta la seguente lettera:

“f bis) organizzazione di convegni e congressi offerta in combinazione con altre attività di competenza esclusiva dell’agenzia di viaggio e turismo”;

b. la lettera h) del comma 2 è abrogata.

Art. 2

*Modifica all'articolo 4 della l.r. 34/2007*

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2007 è sostituita dalla seguente:

“a) istruttoria relativa alla Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo;”.

Art. 3

*Modifica dell'articolo 5 della l.r. 34/2007*

1. L’articolo 5 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente :

“Art. 5

*Avvio dell'attività*

1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è consentito previa SCIA, da presentare alla Provincia nel cui territorio si intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

2. La modulistica messa a disposizione dalle Province per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia.

3. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o da atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque contiene:

- a. le generalità complete del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b. le generalità complete del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal

richiedente, nonché una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, le modalità di assunzione, il tipo di contratto previsto, la residenza, ovvero il domicilio professionale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in uno dei comuni della Regione Puglia e il possesso da parte dello stesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico;

- c. la denominazione dell'agenzia;
- d. l'ubicazione della sede dell'agenzia;
- e. la dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali da adibire a sede dell'agenzia;
- f. l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo di apertura;
- g. l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
- h. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, da parte del richiedente e del direttore tecnico, se persona diversa del richiedente;
- i. la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- j. la dichiarazione attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.

4. Il richiedente, unitamente alla SCIA, trasmette:

- a. copia della polizza assicurativa stipulata per l'esercizio dell'attività ai sensi della presente legge;

- b. copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede dell'agenzia o documento ritenuto equipollente dalla vigente legislazione in materia;
- c. copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica;
- d. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal direttore tecnico, se persona diversa dal richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 773/1931, nonché l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

5. L'attività oggetto della SCIA può essere avviata dalla data di presentazione della stessa alla Provincia territorialmente competente.

6. La Provincia procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19 della l. 241/1990 e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

7. Non è consentito adottare come denominazione dell'agenzia una uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.”.

#### Art. 4

#### *Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 34/2007*

- 1. L'articolo 6 della l.r. 34/2007 è abrogato.

Art. 5  
*Modifica all'articolo 7  
della l.r. 34/2007*

1. L'articolo 7 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente :

"Art. 7  
*Variazioni*

1. L'esercente l'attività di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a esporre al pubblico copia della SCIA.
2. La variazione della denominazione dell'agenzia di viaggio o del titolare, persona fisica o giuridica, comporta la presentazione di nuova SCIA.
3. La variazione del direttore tecnico, del contenuto dell'attività o dell'ubicazione della sede dell'agenzia comporta un aggiornamento della SCIA mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000."

Art. 6  
*Modifica all'articolo 9  
della l. r. 34/2007*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui la sospensione di cui al comma 1, lettera a), sia protratta oltre i termini consentiti, la Provincia dispone la cessazione dell'attività e l'immediata chiusura dell'esercizio."

Art. 7  
*Modifica all'articolo 10  
della l. r. 34/2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 34/2007 sono soppresse le parole: "a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione."

Art. 8  
*Modifica all'articolo 11  
della l.r. 34/2007*

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 34/2007, le parole: "al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale" sono sostituite dalle seguenti: "in ordine al procedimento amministrativo di avvio dell'attività dell'agenzia principale".

Art. 9  
*Modifica e integrazione  
all'articolo 12 della l.r. 34/2007*

1. All'articolo 12 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a. al comma 1, dopo la parola: "autorizzate" sono inserite le seguenti: "o oggetto di SCIA";
- b. il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente, la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web".

Art. 10  
*Modifica all'articolo 13  
della l.r. 34/2007*

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 34/2007 è abrogato.

Art. 11  
*Modifiche all'articolo 14 della l.r. 34/2007*

1. All'articolo 14 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a. la rubrica (*Albo provinciale dei direttori tecnici*) è sostituita dalla seguente: "*Elenco provinciale dei direttori tecnici*";
- b. all'alinea del comma 1 la parola "albo" è sostituita dalle seguenti: "elenco di mera natura ricognitiva";

- c. alla lettera d) del comma 1 le parole: “di cui all’articolo 4 del d.lgs. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania*)”;
- d. il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 “3. L’elenco è pubblico. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web. Successivamente la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito web.”.

Art. 12  
*Modifiche e integrazione  
 all’articolo 18 della l.r. 34/2007*

1. All’articolo 18 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a. al comma 2, le parole “prescritta autorizzazione” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”;
- b. al comma 5, dopo le parole “dell’autorizzazione” sono inserite le seguenti: “o della SCIA”;
- c. alla lettera a) del comma 8, le parole: “dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività” e le parole: “si provvede alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “la Provincia dispone la cessazione dell’attività e l’immediata chiusura dell’esercizio.”.

Art. 13  
*Modifica all’articolo 22  
 della l.r. 34/2007*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 34/2007 è aggiunto il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti. La polizza assicurativa di responsabilità civile è esibita ai controlli.”.

**CAPO II**  
**MODIFICHE E INTEGRAZIONI**  
**ALLA LEGGE REGIONALE**  
**7 AGOSTO 2013, N.27**

Art. 14  
*Integrazione all’articolo 2  
 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27*

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n.27 (Disciplina dell’attività ricettiva di bed and breakfast - B&B), dopo la parola “anno” sono aggiunte le seguenti: “, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi”.

Art. 15  
*Integrazione all’allegato 1  
 della l.r. 27/2013*

1. Alla lettera b) dell’allegato 1 alla l.r. 27/2013 dopo la parola: “comunali” sono aggiunte le seguenti: “fatte salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell’identità del territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11.”.

**CAPO III**  
**INTEGRAZIONE E MODIFICHE**  
**ALLA LEGGE REGIONALE**  
**11 FEBBRAIO 1999, N. 11**

Art. 16  
*Integrazione e modifiche all’articolo 46  
 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11*

1. All’articolo 46 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (*Disciplina delle strutture ricettive*

*ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro*), sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

- a. al comma 1, dopo la parola “forniti” sono inserite le seguenti: “, in forma professionale e continuativa,”;
- b. il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. L’attività di affittacamere può essere

svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro.”.

Art. 17



*Modifica all’articolo 59 della l.r. 11/1999*

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 59 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: “L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 18 febbraio 2014*

**VENDOLA**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974  
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza